



COMUNE DI ANGHIARI

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO

PER

L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19 Gennaio 2013 -

REGOLAMENTO

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

- Art. 1 Riferimenti normativi
 - Art. 2 Oggetto
 - Art. 3 Finalità
 - Art. 4 Tipologia degli accertamenti
 - Art. 5 Determinazione della metodologia di accertamento
 - Art. 6 Controlli
 - Art. 7 Irregolarità ed omissioni
 - Art. 8 Documentazione probatoria
 - Art. 9 Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee
 - Art. 10 Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo
 - Art. 11 Archivio (data base) delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee e dei controlli
Registro dei controlli
 - Art. 12 False dichiarazioni e/o attestazioni
 - Art. 13 Retroattività
 - Art. 14 Norme finali e di rinvio
-

Articolo 1 **(Riferimenti normativi)**

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;

articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;

Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445;

Circolare numero protocollo 393000 dell'11 novembre 2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.

Articolo 2 **(Oggetto del regolamento)**

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).

2. Possono essere altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Articolo 3 **(Finalità)**

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

Articolo 4 **(Tipologia degli accertamenti)**

1. Gli accertamenti si distinguono:

Con riferimento alla prestazione richiesta in:

Temporali e generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione (rispetto della data di scadenza di presentazione posta come limite per presentare le richieste)

Con riferimento ai destinatari in:

Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;

A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;

Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;

Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

Diretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;

Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante; affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 5

(Determinazione della metodologia di accertamento)

1. Gli accertamenti temporali sono eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

3. Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo 6.

All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.

4. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.

5. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

6. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 6

(Controlli)

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione come segue:

Controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista dall'Amministrazione Comunale per la prestazione per la quale viene presentata;

Controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il **10 %** di quelle presentate.

Controlli su tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero.

Controlli su tutte le dichiarazioni quando nel nucleo familiare vi siano persone che esercitano una professione, Arte o Mestiere in modo autonomo (es. imprenditori, liberi professionisti, ecc.)

Controlli su tutte le dichiarazioni quando nel nucleo familiare vi siano lavoratori agricoli che esercitano tale attività in modo autonomo (es. Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli, ecc.).

Controlli puntuali e mirati sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio.

Controlli casuali a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc).

Controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

Articolo 7 **(Irregolarità e/o omissioni)**

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;
- richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato.

2. Tale attività è svolta dall'Ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE.

3. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

Articolo 8 **(Documentazione probatoria ed integrativa)**

1. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle Dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.

2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

3. L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.

4. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.

5. L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed in Ministero delle Finanze.

Articolo 9
(Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive Isee)

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veracità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.
2. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.
3. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.
4. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche a mezzo fax o per via telematica.
L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
5. L'Ufficio controllante sottoporà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

Articolo 10
(Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo)

1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed Isee, oltre la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione comunale per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore.
2. La deroga, potrà essere ammessa solo nei casi di cui al comma precedente, debitamente comprovati e documentati.
3. La deroga sarà disposta, determina dirigenziale motivata, del responsabile del settore e notificato al richiedente.

Articolo 11
(Archivio delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee e dei controlli)

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un data base sul quale verranno registrati tutte le dichiarazioni sostitutive ed Isee, sul quale saranno riportati anche i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale data base permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
2. Il Database sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate (Tributi, Sociale, Trasporti, Mensa Scolastica, Scuola, Casa), che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12
(False dichiarazioni e/o attestazioni)

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. La relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Settore dal responsabile del procedimento che ha seguito la pratica soggetta ad accertamento.
3. Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
4. L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

Articolo 13
(Retroattività)

1. Per le pratiche già in essere, non ancora definite, trovano applicazione le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 14
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.
